CONVENZIONE TIROCINIO OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

L'Agenzia Formativa R&M Servizi S.r.l., con sede legale in Tortolì (OG) – Via Monsignor Virgilio, n. 91, P.Iva , C.F. 01451150914 rappresentata legalmente nella persona del Procuratore Speciale Monica Maria Fanni, C.F. FNNMCM65E67B354T domiciliato per la carica presso la succitata sede,

e

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede Legale in Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari (SS), C.F. 9200587909 – P. IVA 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Massimo Temussi, domiciliato per la sua carica in Via Enrico Costa n: 57 - Sassari, delegato alla stipula della presente convenzione il Dott. Giovanni Salis, Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018**;**

PREMESSO

che la Regione Sardegna ha autorizzato l'Agenzia Formativa R&M Servizi S.r.l. allo svolgimento del corso in regime di autofinanziamento per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" avente il seguente codice di accreditamento regionale: **23622/2018/R&M/OSS1000/TORTOLI'/01, sede Tortolì**, approvato con protocollo n. **47906 Determinazione N. 5090 del 06.11.2018** fino ad un massimo di n. 20 allievi, della durata di n. 1000 ore, di cui n.250 ore di tirocinio sanitario;

- che lo stesso intervento formativo prevede da progetto la realizzazione di specifiche sessioni di tirocinio pratico da svolgersi presso l'Ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei appartenente all'ASSL di Lanusei.
- che l'Ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei appartenente all' ASSL di Lanusei dispone delle strutture sanitarie e personale interno idoneo professionalmente e formativamente a garantire le azioni di tirocinio formativo agli aspiranti Operatori Socio Sanitari (OSS)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L' ASSL di Lanusei garantisce all'Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl la disponibilità dell' Ospedale "Nostra Signora della Mercede" al fine di potervi svolgere il seguente tirocinio: Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) - **Codice corso 23622/2018/R&M/OSS1000/TORTOLI'/01**

Ore tirocinio: 250 ad allievo

N. Allievi: 7

Verrà garantita al tirocinante la possibilità di fare esperienza presso le Unità Operative della struttura ospedaliera, sotto la supervisione di un tutor di riferimento individuato dall'azienda.

Art. 2

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata dalla data della stipula sino allo svolgimento del tirocinio di 250 ore.

Art. 3

L'Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl garantisce e s'impegna ad adattare l'orario di formazione dei tirocinanti alle primarie esigenze organizzative della struttura del Ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei appartenenti all'ASSL di Lanusei, nonché ad adattare il proprio piano formativo alle superiori istanze organizzative della struttura ospitante. Il Piano Formativo verrà concertato con il Tutor Aziendale.

Art. 4

La convenzione si intende a titolo gratuito quanto al tirocinio presso le strutture sanitarie, mentre sono a carico dell'Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl gli oneri relativi alle assicurazioni dei tirocinanti e alle dotazioni individuali necessarie per operare nelle strutture dell'Ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei appartenenti all'ASSL di Lanusei

Art. 5

Per lo svolgimento di n. 250 ore di attività di Tirocinio di cui alla presente convenzione l'Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl corrisponderà all'**Azienda**, a titolo di rimborso, un compenso orario omnicomprensivo pari a Euro 1,20 per allievo per il

totale delle ore di ciascun allievo (1,20 euro X 250 ore) per un importo complessivo per allievo di € 2.100,00 (duemilacento/00), che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

Art. 6

L'**Azienda** si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, che assume il ruolo di Tutor di tirocinio che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;
- le presenze saranno comprovate mediante la firma dei Coordinatori, e saranno apposte nel registro individuale del tirocinante fornito dal Soggetto Promotore;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'Azienda, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;
- la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, ne obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio;
- i rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ne precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Azienda.

Art. 7

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

Art. 9

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 10

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si

impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Letto, confermato e sottoscritto:

Lanusei,

Per L'Istituto Proponente
Il Rappresentante Legale
R&M Servizi S.r.l
Monica Maria Fanni

Per l'ATS
Commissario Straordinario Dott. Massimo Temussi
Il Delegato alla stipula Il Direttore della
SC Formazione, Ricerca Cambiamento Organizzativo
Dott. Giovanni Salis